



COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
(Provincia di Cremona)

**REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI AI SENSI
DEL D.L. 174/2012**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2016

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Sistema dei controlli interni

1. Il Comune di Gerre de' Caprioli nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il sistema dei controlli interni previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso i controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso il controllo di gestione, al fine di ottimizzare il rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati;
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, attraverso il controllo strategico;
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Partecipano al sistema dei controlli interni il segretario Comunale, i dirigenti/responsabili dei settori e le unità organizzative eventualmente istituite.

TITOLO 2

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 2

Funzione e modalità di controllo

1. Il presente titolo disciplina i controlli di regolarità amministrativa e i controlli di regolarità contabile.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali.
3. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa non determini conseguenze negative sul bilancio o sul patrimonio dell'ente.
4. L'attività di controllo non si ferma all'analisi sulla regolarità del singolo atto ma tende a rilevare elementi sulla correttezza dell'intera attività amministrativa.
5. Il controllo di regolarità amministrativa è articolato in due fasi distinte:
 - a) una fase preventiva all'adozione dell'atto;
 - b) una fase successiva all'adozione dell'atto.
6. Il controllo di regolarità contabile si svolge unicamente nella fase preventiva all'adozione dell'atto. Il controllo di regolarità contabile deve rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale.

Articolo 3

Controlli in fase preventiva all'adozione dell'atto

1. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
 - a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo, mediante l'apposizione del solo parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del settore interessato.
2. Il controllo di regolarità contabile è svolto in via preventiva sui seguenti atti:
 - a) su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, mediante l'apposizione, oltre al parere di cui al comma precedente, anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio di ragioneria;
 - b) su ogni provvedimento dei responsabili di settore, che comporti impegno di spesa, mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Articolo 4

Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto

1. Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del segretario con la collaborazione del Responsabile dell'area finanziaria ed eventualmente con il supporto esterno del revisore dei conti.
2. Possono essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:
 - a) le determinazioni di impegno di spesa;
 - b) gli atti del procedimento contrattuale;
 - c) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
 - d) i provvedimenti ablativi;
 - e) le ordinanze gestionali;
 - f) i contratti;
 - g) le convenzioni;
 - h) altri atti amministrativi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra.
3. La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:
 - a) la regolarità delle procedure adottate;
 - b) il rispetto delle normative vigenti;
 - c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
 - d) l'attendibilità dei dati esposti.
4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato di norma semestralmente. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del segretario comunale di norma entro il mese successivo al semestre. L'elenco degli atti fra cui è effettuato il sorteggio viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento.
5. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il segretario comunale trasmette una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto.
6. In caso di irregolarità rilevata su un determinato atto adottato da un responsabile di settore, il segretario provvede ad informarne il Presidente del Consiglio Comunale, il revisore dei conti e l'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.

7. In ogni caso di riscontrate irregolarità le risultanze del controllo svolto sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui conformarsi, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e alla Giunta Comunale.

TITOLO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 5

Funzione e modalità del controllo

1. Il controllo di gestione è una procedura di verifica con la finalità di monitorare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente.
2. Il controllo di gestione si svolge attraverso una serie di processi e di strumenti, anche di natura extracontabile, per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, e per ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto fra risorse impiegate e risultati.

Articolo 6

Rinvio

1. Il controllo di gestione è specificamente disciplinato ed inserito nel nuovo regolamento di contabilità, approvato, quest'ultimo, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. lgs. n. 126/2014.

Articolo 7

Collaborazione con l'organo di revisione

1. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione informa l'organo di revisione sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce allo stesso sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'ente.

TITOLO IV

Equilibri finanziari

Articolo 8

Controllo sugli equilibri finanziari

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è specificamente disciplinato ed inserito nel nuovo regolamento di contabilità, approvato, quest'ultimo, conformemente a quanto previsto dal D.lg.n. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. lgs. n. 126/2014.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.